



Deliberazione 1401

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 26 GIU. 2018

**Oggetto: Presa d'atto della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e la SARLUX s.r.l. per prestazioni di Medicina del Lavoro. Periodo 01.07.2018 – 30.06.2020.**

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 26 GIU. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus

*coadiuvato da*

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

**Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne**

- PREMESSO** che in data 19.06.2018, con deliberazione n. 1375 questa Azienda Ospedaliera ha approvato la bozza della convenzione con la SARLUX s.r.l. per prestazioni di Medicina del Lavoro.
- VISTA** la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. 1)
- RITENUTO** pertanto di prendere atto della convenzione con la SARLUX s.r.l. per prestazioni di Medicina del Lavoro.
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

**DELIBERA**

*Per i motivi esposti in premessa:*

- Di prendere atto della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e la SARLUX s.r.l., firmata da entrambi i Rappresentanti Legali ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- Di trasmettere la presente deliberazione al Direttore della S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione e alla Direzione Medica del Presidio.

**Il Direttore Amministrativo**

Dott. ssa Laura Balata

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Vinicio Atzeni

**Il Direttore Generale**

Dott. ssa Graziella Pintus



## CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO (di seguito "Convenzione")

tra

**Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"** con sede in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi, 1  
Codice Fiscale e Partita IVA 02315520920, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa  
Graziella Pintus (di seguito "Azienda Ospedaliera")

e

**Sarlux S.r.l.**, con sede legale e stabilimento in Sarroch (CA) S.S. 195 Sulcitana Km. 19°,  
Registro Imprese Cagliari, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02093140925, nella persona  
dell'Amministratore Delegato, Ing. Settimio Guarrata (di seguito "Società" e/o "Sarlux")

Si conviene e stipula quanto segue:

### Art. 1

1.1 - L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si impegna, tramite un medico della propria Struttura Semplice Dipartimentale di Cardioreabilitazione, ad effettuare le prestazioni professionali qui di seguito sinteticamente riportate:

- Cardiologia di base
- Ecocardiogrammi
- Tests ergometrici
- Tests cardiopolmonari

a favore del personale delle società Sarlux S.r.l. e Saras Ricerche e Tecnologie S.p.A nonché del personale della società capogruppo Saras S.p.A. che svolge la propria attività lavorativa presso lo stabilimento industriale Sarlux di Sarroch (CA) (lo stabilimento industriale Sarlux di Sarroch (CA), che è articolato in due aree denominate rispettivamente "Impianti Nord" e "Impianti Sud", è di seguito denominato il "Sito").

1.2 - Le suddette prestazioni professionali saranno rese per il tramite di un medico, della Struttura Semplice Dipartimentale di Cardioreabilitazione dell'Azienda Ospedaliera, in possesso del diploma di specializzazione in Cardiologia, esperto nei test di valutazione funzionale e con esperienza in test cardiopolmonari ed ergometrici nonché con specifiche e adeguate competenze professionali nell'ecocardiografia di base (di seguito "Medico Designato") e saranno rese dal Medico Designato al di fuori del proprio orario di servizio e nel rispetto della normativa di cui al D.lgs n. 66/2003 in materia di diritto alla ore di riposo giornaliero e nel rispetto massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana.

1.3 - Il Medico Designato deve essere di gradimento della Società e il relativo nominativo dovrà essere preventivamente comunicato al referente Sarlux (qui di seguito individuato), così come dovrà essere comunicata l'eventuale sua sostituzione.

## Art. 2

2.1 - Per tutte le attività il Medico Designato si interfacerà esclusivamente con il referente Sarlux, individuato sin d'ora nel Responsabile HSE del Sito, che alla data di sottoscrizione del presente contratto è l'Ing. Giuseppe Valentino (di seguito "**Referente Sarlux**").

Per l'esplicazione delle attività presso gli Impianti Sud, il Medico Designato riceverà, tramite il Referente Sarlux, ogni informazione utile al fine dell'attività richiesta, così come gli verranno fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il Medico Designato opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate negli Impianti Sud (vedasi Piano di Emergenza Interno allegato).

2.2 - L'Azienda Ospedaliera sarà il solo riferimento per Sarlux per qualsiasi questione contrattuale inerente la Convenzione, rimanendo escluso ogni rapporto diretto di Sarlux con il Medico Designato, fatto salvo gli obblighi informativi di cui all'articolo 2.

## Art. 3

L'Azienda Ospedaliera si impegna e garantisce, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ, che tutti gli obblighi assunti a fronte della Convenzione siano assunti e adempiuti anche dal Medico Designato incaricato delle prestazioni professionali.

L'Azienda Ospedaliera risponde dell'operato del Medico Designato nei confronti di Sarlux e solleverà, manlevandola e tenendo indenne, Sarlux da qualsivoglia pretesa che possa essere avanzata dal Medico Designato verso Sarlux in relazione allo svolgimento delle prestazioni professionali di cui alla Convenzione.

## Art. 4

4.1 - Le prestazioni professionali oggetto della presente Convenzione dovranno essere svolte per 3 (tre) ore giornaliere e con una frequenza di una volta a settimana.

4.2 - Il luogo di esecuzione delle attività di cui alla Convenzione è presso l'infermeria medica della Società ubicata nell'area denominata Impianti Sud all'interno del Sito.

Nessuna attività dovrà essere svolta, essendo anche TASSATIVAMENTE vietato l'accesso, presso gli impianti e/o aree del Sito diverse da quelle dell'infermeria sopra indicata.

Le attività saranno svolte in una infermeria ubicata all'interno di uno stabilimento industriale, c.d. a rischio di incidente rilevante (ex. D.Lgs. 105/2015), ove le condizioni e le circostanze, di fatto e di luogo, rilevanti ai fini della corretta esecuzione, e in sicurezza, da parte del Medico Designato delle attività oggetto della Convenzione sono state debitamente valutate e considerate dall'Azienda Ospedaliera, che pertanto non potrà richiedere compensi diversi o aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nella Convenzione.

4.3 - Nell'esecuzione delle attività dovrà essere garantito l'ottemperanza e il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, nonché dei regolamenti e delle procedure vigenti agli Impianti Sud allegati alla Convenzione.

A tal fine, viene allegata alla Convenzione la seguente documentazione :

- All. 1: Accesso al sito industriale di persone e mezzi (PRD FCT 001 SLX del 20.05.17)
- All. 2: Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza SARLUX ( DUVRI edizione Aprile 2018).
- All. 3: Piano di Emergenza Interno Sud- ed. dicembre 2017

4.4 - L'accesso al Sito è consentito al Medico Designato subordinatamente alla stipula delle polizze assicurative più avanti riportate, che dovranno essere esibite su richiesta del Referente Sarlux e mantenute in vigore sino al termine della Convenzione:

- Polizza Responsabilità Civile Professionale, con massimale di almeno Euro 1.500.000 per sinistro e comunque secondo i massimali previsti dagli Albi Professionali e/o dalla Legge Italiana, con l'inclusione della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale di almeno Euro 2.500.000 per periodo/sinistro/persona;
- Polizza Infortuni con un massimale non inferiore a Euro 300.000 in caso di morte e Euro 350.000 in caso di invalidità permanente;
- Ogni altra polizza prevista a norma di legge per lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione.

I massimali contemplati dalle suddette polizze non potranno essere intesi quale limitazione delle responsabilità contrattualmente assunte.

Le succitate polizze dovranno prevedere la clausola di rinuncia di rivalsa nei confronti della Sarlux.

#### Art. 5

Per le prestazioni ricevute e per l'intero periodo della Convenzione, Sarlux corrisponderà all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" il compenso lordo di Euro 40.800,00 (quarantamilaottocento/00), comprensivo di IRAP, da corrisondersi in 24 (ventiquattro) rate uguali di Euro 1.700,00 (millesettecento/00) ciascuna.

Il relativo pagamento sarà effettuato da Sarlux tramite bonifico bancario e a 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture mensili.

Le fatture dovranno riportare il seguente **numero d'ordine 75096377** dovranno essere spedite alla sede di Milano della Società (Via dell'Unione 1) all'attenzione della Direzione Amministrativa o in alternativa al seguente indirizzo e.mail: [amministrazione@sarlux.it](mailto:amministrazione@sarlux.it)

#### Art. 6

La Convenzione ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del 1 luglio 2018 e fino al 30 giugno 2020.

La stessa potrà essere rinnovata per ulteriori 24 mesi previa richiesta scritta da parte di Sarlux e atto deliberativo dell'Azienda Ospedaliera .

In assenza di richiesta scritta da parte di Sarlux alla scadenza del 30 giugno 2020, la Convenzione cesserà di avere vigenza il 30 giugno 2020 senza necessità di comunicazioni in tal senso.

Sarà facoltà di Sarlux recedere dalla Convenzione in qualunque momento e a sua completa discrezione, dando all'Azienda Ospedaliera un preavviso di 30 giorni con lettera raccomandata a/r. In tale ipotesi nessuna indennità, di alcuna natura, o altro pagamento sarà dovuto all'Azienda Ospedaliera, fermo restando il diritto di quest'ultima di ricevere il compenso pro-quota maturato fino alla data di efficacia del recesso, con espressa esclusione del rimborso di eventuali costi sostenuti e del mancato guadagno.

#### Art. 7

Sarlux impronta la propria attività al rigoroso rispetto dei principi espressi nel codice etico del Gruppo Saras ("**Codice Etico**" o anche solo "**Codice**"), che ritiene vincolante anche per tutti coloro che, a vario titolo, entrano in relazione o instaurano rapporti contrattuali con essa.

Con la sottoscrizione della Convenzione, l'Azienda Ospedaliera riconosce che i principi espressi nel Codice Etico (pubblicato sul sito [www.sarlux.saras.it](http://www.sarlux.saras.it)), che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, costituiscono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali assunte.

L'Azienda Ospedaliera si impegna, inoltre, a rispettare oltre al suddetto Codice, l'intera normativa anticorruzione attualmente vigente.

Conseguentemente, l'Azienda Ospedaliera prende atto del fatto che la violazione dei principi e/o delle norme contenute nel Codice Etico e delle leggi anticorruzioni vigenti, costituirà per Sarlux una grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la risoluzione del rapporto e il risarcimento degli eventuali danni a Sarlux.

#### Art. 8

Le parti effettueranno, ciascuna per quanto di propria competenza, il trattamento di dati personali acquisiti ai sensi o in occasione della presente Convenzione in piena reciproca autonomia e nella loro qualità di Titolari del Trattamento ai sensi del D. Lgs. 196/03 (il "**Codice Privacy**") e del Regolamento EU n. 679/2016 ("**GDPR**"), garantendosi reciprocamente, ciascuna per le attività di propria competenza, il pieno rispetto di tutte le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, la Società informa l'Azienda Ospedaliera che tratterà i dati personali dell'Azienda Ospedaliera per le esclusive finalità espresse nella presente Convenzione nonché per la tutela dei diritti e interessi legittimi nonché del patrimonio informativo/informatico della Società, anche in sede precontenziosa e contenziosa, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge e regolamentari.

Ai sensi di quanto disposto dal Codice Privacy e dal GDPR, la Società informa l'Azienda Ospedaliera che il conferimento dei dati forniti o di quelli altrimenti acquisiti dalla Società stessa nel corso della propria attività e per l'esecuzione della presente Convenzione, è necessario per eseguire la Convenzione e pertanto il mancato o parziale conferimento comporta l'impossibilità di concludere o eseguire la stessa. I dati personali dell'Azienda Ospedaliera trattati dalla Società potranno essere comunicati ai seguenti soggetti che agiscono in qualità di Titolari o Responsabili del trattamento: (i) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività di consulenza e assistenza e alla Società; (ii) banche ed istituti di credito ed imprese di assicurazione; (iii) società collegate, società appartenenti al medesimo Gruppo Societario della Società anche situate all'estero.

Per la corretta esecuzione della Convenzione i dati saranno portati altresì a conoscenza del personale della Società che li tratterà in qualità di incaricato del trattamento nonché di soggetti terzi a tal fine nominati Responsabili. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare esecuzione alla presente Convenzione. Le parti si informano del reciproco diritto ad accedere ai propri dati detenuti dall'altra parte, di farli correggere, di integrarli, di aggiornarli, di ottenerne il blocco e la cancellazione esercitando i diritti di cui all'art. 7 della citato Codice Privacy e 15 e ss del GDPR rivolgendosi al Titolare del Trattamento o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso l'Azienda Ospedaliera ritenga violati i suoi diritti.

**Art. 9**

La Convenzione sarà registrata, in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del T.U. approvato con DPR 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Sarlux S.r.l.

Letto, confermato e sottoscritto

Cagliari, li 15 maggio 2018

Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"  
Il Direttore Generale

Sarlux S.r.l.  
L'Amministratore Delegato

